COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MAROLI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

FERRARI MARTE ed altri e BOFFARDI INES ed altri: Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche (*Approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (159-640-B) . . . 381

PRESIDENTE 381, 382, 383

BOFFARDI INES, *Relatore* 382

CRISTOFORI 382

FERRARI MARTE 382

MANENTE COMUNALE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 382

ROSOLEN ANGELA MARIA 383

Votazione segreta:

PRESIDENTE 384

La seduta comincia alle 9,40.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Ferrari Marte ed altri e Boffardi Ines ed altri: Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche (Approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (159-640-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Cresco, Aniasi, Magnani Noya Maria, Felisetti e Raffaelli Mario (159); Boffardi Ines, Pezzati, Maroli, Cristofori e Bianchi (640): « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche », già approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 1980 e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 6 marzo 1980.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Ines Boffardi.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Il Senato ha apportato alcune modifiche alla proposta di legge n. 159-640-B che avevamo già approvato nella seduta del 16 gennaio 1980.

Una delle modifiche più importanti riguarda il primo comma dell'articolo 4 che il Senato ha così emendato: « Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è elevato a lire 1.170.000 annue, ripartito in 13 mensilità. Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in 13 mensilità. Il trattamento minimo di pensioni erogate dall'ENPAO è aumentato nella misura necessaria perché, sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di lire 1.530.750 annue ».

Un'altra modifica rilevante riguarda la lettera *a*) del terzo comma che, dopo la modifica del Senato, risulta del seguente tenore: « *a*) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a 10, per ogni anno di contribuzione è dovuto un importo annuo di lire 13.000 ».

Queste ed altre modifiche, proposte dal Governo e approvate dal Senato, hanno destato in me alcune perplessità.

Tuttavia, data l'urgenza che riveste la proposta di legge al nostro esame, esprimo parere favorevole sul provvedimento di legge augurandomi che esso possa essere rapidamente approvato questa mattina in quanto si tratta di rendere giustizia a questa categoria delle ostetriche che, da troppo tempo ormai, può contare soltanto su una pensione « di fame » ammontante a 18 mila lire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

ROSOLEN ANGELA MARIA. Debbo esprimere le mie perplessità su queste modifiche apportate dal Senato, modifiche che sono state proposte dal Governo dopo che la nostra Commissione aveva già approvato questo provvedimento di legge nella seduta del 16 gennaio 1980. Ciò non fa altro che sottolineare un comportamento incoerente dell'attività dell'esecutivo.

Tuttavia, anch'io, per motivi di urgenza, non presenterò emendamenti al testo approvato dal Senato, ché ostacolerebbero una rapida approvazione della proposta di legge Ferrari Marte ed altri.

CRISTOFORI. Desidero confermare il voto favorevole del gruppo democristiano al provvedimento al nostro esame che realizza un importante passo in avanti in materia previdenziale per la categoria delle ostetriche. Mi auguro che nella seduta odierna si possa arrivare alla conclusione dell'*iter* legislativo.

FERRARI MARTE. Su questo provvedimento che dobbiamo riesaminare in seconda lettura debbo esprimere, sia pur brevemente, il parere del gruppo socialista.

Con la soppressione dell'ENPAO e l'approvazione della nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche si risolvono in maniera corretta alcuni problemi della categoria in questione, ma se ne lasciano aperti alcuni altri che desidero brevemente elencare.

In primo luogo si hanno due livelli di pensione a seconda del trattamento previsto anteriormente e posteriormente alla data del primo gennaio 1980. Inoltre nei confronti di persone che godano di altri trattamenti pensionistici vengono eliminate, o quasi, le pensioni ENPAO pur se tali persone abbiano versato per trenta o quaranta anni i contributi di cui all'ente in questione; ciò è dovuto in particolare alla modifica introdotta dal Senato all'articolo 4.

Non ci sembra quindi positivo questo nuovo sistema di commisurazione del-

le pensioni alla categoria delle ostetriche; tuttavia, trattandosi di una normativa che la categoria attende ormai da troppi anni, preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

MANENTE COMUNALE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non mi sembrano giustificate le critiche che oggi sono state espresse circa le modifiche introdotte dal Senato al provvedimento in questione.

Si è trattato solo di correzioni di errori materiali del testo approvato dalla Camera, correzioni che non stravolgono certamente il significato della proposta di legge, che rappresenta un salto qualitativo in materia di previdenza e assistenza alla categoria delle ostetriche.

PRESIDENTE. Poiché manca il parere della V Commissione bilancio, che dovrebbe renderlo in mattinata, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 18,10.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto da parte della V Commissione bilancio il parere favorevole sul testo in esame. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato:

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(*Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*).

Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è elevato a lire 1.700.000 annue, ripartito in 13 mensilità.

Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepiscano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in 13 mensilità. Sono integrati fino al raggiungimento di tale importo i trattamenti pensionistici, percepiti ad altro titolo, ad esso inferiori.

Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in 13 mensilità, verrà determinato:

a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a 10, per ogni anno di contribuzione è dovuto un importo annuo di lire 153.000;

b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professione imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

I trattamenti mensili di pensione con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO dovranno comunque garantire un trattamento minimo pensionistico pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS.

L'XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(*Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*).

Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è

elevato a lire 1.170.000 annue, ripartito in 13 mensilità.

Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in 13 mensilità. Il trattamento minimo di pensione erogato dall'ENPAO è aumentato nella misura necessaria perché, sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di lire 1.530.750 annue.

Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in 13 mensilità, verrà determinato:

a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a 10, per ogni anno di contribuzione è dovuto un importo annuo di lire 13.000;

b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professione imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

I trattamenti mensili di pensione con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO dovranno comunque garantire un trattamento minimo pensionistico pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ferrari Marte ed altri (159) e Boffardi Ines ed altri (640): « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche », *approvata, in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato* (*159-640-B*).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . .	24
Voti contrari . . .	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo Eriase, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Boffardi Ines, Carlotto, Castelli Migali Anna Maria, Cavigliasso Paola, Cristofori, Di Corato, Francese Angela, Frasnelli, Furia, Furnari, Garocchio, Ichino, Maroli, Migliorini, Napoletano Domenico, Piccinelli, Pochetti, Ramella, Rosolen Angela Maria, Sanese, Scaiola, Torri, Zoppetti.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO